



Città di Matera



c_1052_0006543/2019

Prt.G.0006543/2019 - E - 23/01/2019 13:13:39
Smistamento: SETTORE_SEGRETERIA_GENERALI



COMUNE DI MATERA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Matera li 23 gennaio 2019

Al Dirigente dei servizi
organizzazione e gestione del
personale

SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale n. 137.

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 137 del 23/01/2019, recante:

- *Attestazione del Collegio dei Revisori in ordine all'art. 5 del CCNL del 01/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni di legge su costituzione ed utilizzo del fondo riserve decentrate per le politiche di sviluppo e la produttività del personale anno 2018.*

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE

Carlo Spinto

Città di Matera

Collegio dei Revisori

Verbale n. 137 del 23/01/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 09:00, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.91 del 28 dicembre 2015.

Sono presenti :

Dott. Carlo Spirito	Presidente
Dott. Antonio Altobello	Componente
Dott. Leonardo Viggiani	Componente

Premesso che:

- L'odierna riunione è stata concordata tra i membri dell'organo di revisione;

Tanto premesso

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull'ordine del giorno che reca:

- **Attestazione del Collegio dei Revisori in ordine all'art. 5 del CCNL dell'01/04/1999 e successive modifiche ed integrazioni di legge su costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo e la produttività del personale anno 2018.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che

- l'art.5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL 22.01.2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuato dall'organo di revisione, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interni;
- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs n.165/2001, *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40bis, comma 1"*;
- con circolare n.25 del del 19.07.2012, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 dispone che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme*

di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsabilità dei trattamenti accessori è effettuata dal collegio dei revisori dei conti.....”;

- l'art. 40, comma 3bis dello stesso decreto prevede che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5 (Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese) e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;*
- l'art. 40, comma 3-quinquies dello stesso decreto dispone che *“..Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate....”;*
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto Funzioni Locali;
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall’art.7 del CCNL 21.05.2018, e in particolare, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, prevedendo che a decorrere dall’anno 2018: il *“Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all’anno 2017...confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;*
- con determinazione DGS n.03549 del 17.12.2018 è stata approvata la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 del personale del comparto Funzioni Locali e che lo stesso è stato costituito in conformità con quanto stabilito dall’art.67 del CCNL 21.05.2018 e con le disposizioni previste dai precedenti CCNL;
- l’art.8, comma 6, del CCNL del 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’Organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.....”;*
- le risorse finanziarie, destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;
- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Esaminati:

- la Determina dirigenziale D.S.G. n.03549 del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 del personale del comparto Funzioni Locali;
- la Relazione Illustrativa degli aspetti procedurali – normativi e del contenuto economico dell’ipotesi di contratto decentrato dell’anno 2018 sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Personale Segretario Generale Dr.ssa Maria Angela Ettore, nonché Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica, redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.25 del 19 luglio 2012 che illustra la data di avvio della contrattazione e quella di presentazione della preintesa (giusto verbale sottoscritto in data 20.12.2018 tra la Parte Pubblica e la Parte Sindacale riguardante *“l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2018”*); le materie trattate e i soggetti destinatari della contrattazione nell’ipotesi contrattuale nonché il rispetto dell’iter procedurale e degli atti propedeutici alla contrattazione;

l'articolato di cui all'ipotesi di contratto decentrato per il personale del comparto, con la specifica indicazione dei riferimenti normativi; il quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate regolate dalla preintesa; la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per le performance individuali ed organizzative; i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale;

- la Relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di contratto decentrato per il personale del comparto dell'anno 2018 sottoscritta dal dirigente dell'Ufficio Personale Segretario Generale Dr.ssa Maria Angela Ettore, nonché Presidente della delegazione trattante di Parte Pubbliche, redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.25 del 19 luglio 2012 che illustra i criteri di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, della quantificazione delle risorse storiche consolidate e degli incrementi; la quantificazione delle risorse variabili del fondo; le decurtazioni del fondo delle risorse stabili; il quadro di sintesi della costituzione del fondo delle risorse decentrate; l'attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziaria del rispetto di vincoli di carattere generale; lo schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente; la compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.48, comma 3 e 6, del D.Lgs n.165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dall'Organo di controllo prima della sottoscrizione del contratto da parte della delegazione trattante di Parte Pubblica;
- il controllo di compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge e l'aderenza ai CCNL vanno effettuati per l'autorizzazione della Giunta alla firma dell'accordo definitivo;
- il Fondo per le risorse decentrate 2018 del personale del comparto è stato costituito con determina dirigenziale DSG n.03549 del 17.12.2018 per l'importo complessivo di € 840.286,00 ed è così determinato:

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2018
A) Risorse stabili 2018	834.015,00
B) Risorse variabili soggette al limite	6.271,00
C) Risorse variabili non soggette al limite	153.185,00
D) Totale risorse variabili 2016 (B + C)	159.456,00
E) TOTALE (A + D)	993.471,00
F) Totale fondo delle risorse decentrate (E - C)	840.286,00

COSTITUZIONE DEL FONDO	ANNO 2017
A) Risorse stabili 2017	969.068,00
B) Risorse variabili soggette al limite	35.100,00
C) Risorse variabili non soggette al limite	155.346,00
D) Totale risorse variabili 2016 (B + C)	190.446,00
E) TOTALE (A + D)	1.159.514,00
F) Totale fondo delle risorse decentrate (E - C)	1.004.168,00

L'ammontare del fondo delle risorse decentrate 2018 risulta inferiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2017;

- l'ammontare delle risorse decentrate, di cui sopra, è stato determinato nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali;

Visti:

- l'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), nella parte in cui dispone la riduzione del fondo in funzione della riduzione del personale dipendente di anno in anno precisando che il metodo di calcolo da utilizzare è quello suggerito dalla Ragioneria Generale dello Stato (confronto delle medie annuali e definizione della riduzione percentuale da applicare);
- l'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.8 del 02.02.2015 "Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2015" nella parte dedicata alla contrattazione decentrata secondo cui " il comma 456 dell'art.1 della Legge n.147/2013" (Legge di stabilità 2014), ha introdotto al comma 2 bis dell'art.9 del D.L. n.78/2010 un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, "a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis" e senza tener conto sia dell'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia della riduzione in misura **proporzionale alla diminuzione del personale in servizio**;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20/2015 che detta le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n.122 del 30.07.2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della Legge n.147/2013;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 23.03.2016 avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 –";
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.32 del 23.12.2015 avente ad oggetto " Ulteriori indicazioni" ed in particolare la scheda tematica 1.3 relativa alla "Contrattazione Integrativa";
- l'art.1, comma 236, della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016):" *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, **a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente***";
- l'art.23, comma 2, del D. Lgs n.75 del 25 maggio 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2017,) il quale testualmente recita: ".....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato...";
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed in particolare l'art. n.67 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n.19 del 9 ottobre 2018 che, pronunciandosi sulla questione posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n.221/201/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art.23, comma 2, del Decreto Legislativo n.75/2017*";

- il Decreto Legge n.135 del 14.12.2018 che ha stabilito che, gli incrementi previsti dal CCNL al fondo delle risorse decentrate stanno fuori dal limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 ed in particolare l'art.11, comma 1 lett.a) che recita: *"In ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

Preso atto che:

- con delibera di C.C. n.20 del 05.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di C.C. n.19 del 05.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di G.C. n.42 del 31.07.2018 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio di previsione 2018-2020;
- con delibera di G.C. n.170 del 10.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018;
- con delibera di G.C. n.324 del 07.08.2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018-2020;
- con delibera di G.C. n.324 del 07.08.2018 è stata approvata il Piano triennale delle performances anni 2018-2020;
- questa Amministrazione si è dotata, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.150/2009, di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Atto di Giunta n.452 del 30.12.2015, pubblicato sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente – Sezione "Performance";
- in data 20.12.2018 si è svolta la contrattazione tra la Parte Pubblica e la Parte Sindacale ed è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018;
- con delibera di G.C. n.50 del 08.02.2018 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020;
- con delibera di G.C. n.412 del 18.10.2018 è stato approvato il progetto di "Potenziamento e miglioramento attività Ufficio di Staff per Matera Capitale Europea della Cultura 2019" di aumento delle prestazioni del personale in servizio senza incremento della dotazione organica e che la somma complessiva pari a € 21.600,00 oltre oneri e Irap a carico Ente, trova copertura finanziaria nell'ambito del fondo parte variabile e nel rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017;
- l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, di cassa, dei residui sia ai fini del bilancio sia ai fini del rispetto del Patto di Stabilità;
- l'Ente, nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018, ha rispettato i vincoli derivanti dal contratto nazionale, da norme di legge e dallo stesso D.Lgs. N.165/2001;
- i criteri previsti per l'utilizzazione del Fondo delle risorse decentrate del personale per l'anno 2018 risultano essere in linea con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;
- le risorse economico-finanziarie occorrenti per l'utilizzo del fondo per l'anno 2018, trovano copertura finanziaria nei relativi capitoli del Bilancio 2018;
- il Dirigente del Settore Economico ha rilasciato, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018;

PRESO ATTO

della presenza di tutti i documenti necessari al rilascio della Certificazione da inserirsi nella Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi introdotti dall'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs n.165/2001,

RICHIAMATI

- il disposto di cui all'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. che pone a carico del Collegio dei Revisori i seguenti obblighi:

- a) certificazione delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- b) controllo sulla qualità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;
- c) controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

il Collegio dei Revisori

CERTIFICA

- La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata, di cui alla documentazione sopra citata e alla preintesa sottoscritta in data 22.12.2018, con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dall'applicazione di norme di legge;
- che l'Ente ha redatto la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria secondo gli schemi predisposti dal Ministero e che le dette relazioni forniscono i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto;
- che l'erogazione del fondo avviene in conformità agli Istituti previsti e disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali;

RACCOMANDA

- di provvedere all'erogazione della parte variabile del Fondo solo dopo aver effettuato i necessari accertamenti circa il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'art.15 del CCNL del 01.04.1999 e dell'art.15 del CCNL del 21.05.2018, sia in merito all'attestazione circa la disponibilità e la natura delle risorse che all'effettivo riscontro per l'annualità 2018 del rispetto dei vincoli imposti in materia di finanza pubblica relativi agli equilibri e al pareggio di bilancio;
- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, attestato dal Nucleo di Valutazione o dai Dirigenti attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente previsti, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento qualitativo-quantitativo delle prestazioni del personale rese e, comunque, nel rispetto dei principi esposti dall'art.67, comma 9, D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.113/2008;

La riunione viene sciolta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e trascrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Spirito

Carlo Spirito

Dott. Antonio Altobello

Antonio Altobello

Dott. Leonardo Viggiani

Leonardo Viggiani